

Violenza di genere contro le donne

**Caratteristiche del fenomeno,
normativa vigente
ed attività di Polizia Giudiziaria**

**Dott.ssa Federica Marassi
Ispettore capo, Polizia locale, Trieste**

Violenza di genere: caratteristiche del fenomeno

Nella definizione emerge l'importanza del genere, ovvero del modo culturalmente determinato con cui vengono interpretate le differenze anatomiche tra maschi e femmine: a differenza del sesso, biologicamente determinato alla nascita, il genere si riferisce ad un processo con cui costruiamo il nostro essere uomini e donne mediante l'educazione e la convivenza sociale, aderendo con diversi gradi di libertà o rigidità a modelli del maschile e femminile trasmessi **culturalmente**.

Violenza di genere: caratteristiche del fenomeno

La **violenza di genere** viene definita come “una **violazione dei diritti umani** e una **forma di discriminazione contro le donne**, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere o suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che nella vita privata” (Convenzione di Istanbul, adottata dal Consiglio d'Europa nel 2011 e ratificata dall'Italia nel 2013).

Violenza domestica (intimate partner violence)

Si intende con Violenza domestica uno o più atti, gravi ovvero non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima.

Diffusione del fenomeno

Dati Istat (2014): la violenza di genere colpisce, nel corso delle loro vita, **poco meno di 7 milioni di donne tra i 16 e i 70 anni**. Quasi **una donna su tre riferisce di aver subito una qualche forma di violenza fisica o sessuale**, dalle forme meno gravi fino al tentativo di strangolamento o lo stupro e, **nel 62,7% dei casi le violenze più gravi (fisiche e sessuali) sono attuate da partner attuali o da ex partner**. La violenza di genere contro le donne è un fenomeno strutturale, fortemente radicato, trasversale, che si combina con la diffusione di stereotipi di genere ed è un fenomeno in gran parte sommerso, in quanto solo il **12,8 per cento delle violenze viene denunciato**, percentuale che diminuisce drammaticamente quando la denuncia riguarda una violenza sessuale (2%).

**Diffusione del fenomeno:
Documento annuale sulla delittuosità in Italia
(fonte: Ministero dell'Interno, agosto 2018):**

- Sul totale degli omicidi (in genere, in calo del 14%), il 37,6% riguarda donne
- Se omicidi perpetrati in ambito familiare arrivano al 68,7%
- Se l'omicida è partner le vittime femminili sono l'89,6%
- Se l'omicida è l'ex partner, le vittime femminili superano l'85,7%
- Se l'omicidio è commesso in ambito familiare, le vittime F arrivano al 58,6%
- Al 31/07/18 le donne vittime di omicidio: 134 (in media una ogni 3 giorni)

Diffusione del fenomeno:

Non è una novità di oggi:

Fonti europee (Eures, 2012) già stimavano che in Italia, tra il 2000 ed il 2012 erano state uccise 2220 donne, mediamente 171 all'anno, una ogni due giorni. Nel 70,7% dei casi, l'omicidio era avvenuto in ambito familiare o affettivo.

Quanto costa la violenza di genere alla società? (art 11 Convenzione Istanbul)

L'art 11 C.I. obbliga i 23 Stati aderenti a raccogliere regolarmente dati statistici relativi a tutte le forme di violenza contro le donne, svolgendo indagini statistiche e di ricerca sul tema, ritenendo che, nonostante la sofferenza e la dignità delle vittime non abbia prezzo, sia fondamentale misurare l'impatto economico della violenza di genere, al fine di attuare una serie di interventi di supporto e, soprattutto, preventivi.

Dati per l'Italia (2013) «Quanto costa il silenzio? Indagine nazionale sui costi economici e sociali della violenza contro le donne» che si basa su l'indagine ISTAT sulla sicurezza delle donne (2006)

Costo economico stimato: **16.719.540.330** euro (corrispondente, in percentuale al 1,04% del PIL nominale), a fronte di una spesa per interventi di **prevenzione e contrasto pari a soli 6.323.028** euro, **(per difetto, stante tasso denunce)**

Se al femminicidio si associa la perdita di capitale umano per il tessuto produttivo, un costo monetario, psicologico, affettivo per i figli, parenti ed amici della vittima, ed un costo investigativo, giudiziario, sanitario e detentivo per il responsabile, nel caso di violenza perpetrata per anni tali costi vanno moltiplicati per un fattore corrispondente al tempo di durata della violenza. Soprattutto, sorgono con maggiore probabilità i cosiddetti costi di seconda generazione, legati alle maggiori difficoltà dei figli delle vittime ad inserirsi nel mondo dell'istruzione e del lavoro e a non assimilare, a loro volta, atteggiamenti violenti.

Diffusione del fenomeno

In relazione alla violenza di genere, il fenomeno è estremamente **diffuso** e assolutamente **trasversale**: coinvolge ogni classe di età, ogni ceto sociale, ogni nazionalità e livello di distruzione delle persone coinvolte.

Analizzare il fenomeno non tenendo conto di ciò, ci impedirebbe di cogliere importanti indici di situazioni di maltrattamenti e violenze che possono essere presenti anche in **situazioni “inaspettate”**.

Diffusione e caratteristiche del fenomeno

- Nella maggioranza dei casi, la violenza intrafamiliare viene agita dall'uomo verso la donna.
- Ciò non significa che vi possiate trovare dinnanzi a casi, più rari ma non per questo meno gravi, di violenza della donna verso l'uomo o di stalking
- Infatti la legislazione non fa distinzione di genere
- Diverse caratteristiche e conseguenze della violenza agita da U→D rispetto a quella agita dalle D→U
- Ancora più difficile per un uomo denunciare ed essere creduto ed accolto (vittima a sua volta di stereotipi culturali)

Diversi tipi di violenza

- Violenza fisica
- Violenza psicologica
- Violenza economica
- Violenza sessuale
- Violenza culturale
- Stalking (atti persecutori)

Ruolo della P.L.

- Importanza della consapevolezza che la violenza c'è, e che la violenza emersa è solo la “punta dell'iceberg”
- La P.L. può fare molto, in quanto vicina alla cittadinanza, conosce il territorio ed ha accesso alla sfera privata delle persone grazie alle sue molteplici funzioni (controlli anagrafici, edilizi, sopralluoghi ecc)
- **PREVENZIONE vs REPRESSIONE**

Veridicità di quanto denunciato?

- Credere alla vittima, non rivittimizzarla
- Errata convinzione delle false denunce in fase di separazione
- Maggior rischio in fase di separazione
- Art 361 C.P. omessa denuncia di reato da P.U.
- Art 362 CP omessa denuncia di reato I.P.S.
- 331 CPP obbligo denuncia per iscritto PU e IPS reato perseguibile d'ufficio, anche a carico ignoti
- Art 367 C.P. simulazione di reato
- Art 368 C.P. calunnia

Art 331 CPP (denuncia da parte dei P.U. E IPS)

- 1.... (omissis)... i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito.
- 2. La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria.
- 3. Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto.
- 4. Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale si può configurare un reato perseguibile di ufficio, l'autorità che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al pubblico ministero.



Art 358 CP
(nozione di incaricato di Pubblico servizio)

Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.

Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale

Art 361 CPP
(omessa denuncia da parte del P.U.)

- Il P.U. Il quale omette o ritarda di denunciare all'Autorità Giudiziaria o ad altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato perseguibile d'ufficio, di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con una multa da 30€ a 516€

Art 362 CP

(Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio)

L'incaricato di un pubblico servizio, che omette o ritarda di denunciare all'Autorità indicata nell'articolo precedente un reato del quale abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa del servizio, è punito con la multa fino a euro 103.

Tale disposizione non si applica se si tratta di un reato punibile a querela della persona offesa, nè si applica ai responsabili delle comunità terapeutiche socio-riabilitative per fatti commessi da persone tossicodipendenti affidate per l'esecuzione del programma definito da un servizio pubblico.

Consigli utili

Leggere la normativa

Reati omissione vs commissione

Difficoltà a denunciare

- Per la vittima è difficile riconoscere, valutare e denunciare le violenze
- Legami affettivi (figli, tenere assieme la famiglia)
- Giustificare lo/la maltrattante (conseguenze legali)
- Dipendenza economica
- Isolamento
- Paura/minacce/sudditanza psicologica
- Difficoltà a riconoscere la violenza come tale
- Caratteristiche del “ciclo della violenza”, che rende difficile valutare il rischio che si corre

Reati perseguibili d'ufficio

- 570 violazione obbligo di assistenza familiare (n. 1 e a danno di minore)
- 571 c.p. abuso mezzo di correzione e disciplina
- 572 c.p. maltrattamento familiare
- 582 c.p. lesioni volontarie con prognosi > 20gg e lesioni gravi
- 583 c.p. aggravanti (in base al danno fisico causato)
- 583 bis c.p. mutilazioni genitali
- 605 c.p. sequestro di persona
- 610 c.p. violenza privata
- 612 c.p. Minacce gravi (con armi, pers. Travisata, +pers. riunite, utilizzo o lancio oggetti atti a offendere art 339 cp)
- 629 c.p. estorsione
- 609 bis c.p. violenza sessuale (nei casi 609 septies c.4 cp)
- 612bis c.p. stalking (su disabile o minore, con minacce reiterate art 612 c2 o reati perseguibili d'ufficio)

Reati perseguibili a querela di parte

- 612 c.p. minacce (3 mesi)
- 660 c.p. molestie (3 mesi)
- 581 c.p. percosse (3 mesi)
- 582 c.p. lesioni con prognosi <20gg (3 mesi)
- 609 bis c.p. violenza sessuale (nei restanti casi, non inclusi nel 609 septies c.4 cp)(6 mesi, querela non ritirabile)
- 612 bis c.p. stalking (6 mesi, querela irrevocabile se art 612 c.2 e se presenti reati perseguibili d'ufficio, revocabile solo dinnanzi all'Autorità Giudiziaria che si accerta che la remissione di querela non sia dovuta a pressioni o minacce)

Art 612 bis atti persecutori

- Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumita' propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.
- La pena e' aumentata se il fatto e' commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che e' o e' stata legata da relazione alla persona offesa ovvero se il fatto e' commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

Art 612 bis atti persecutori

- La pena e' aumentata fino alla meta' se il fatto e' commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilita' di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.
- Il delitto e' punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela e' di sei mesi. La remissione della querela puo' essere soltanto processuale. La querela e' comunque irrevocabile se il fatto e' stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, c.2.
- Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto e' commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilita' di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonche' quando il fatto e' connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.

Art 612 bis ammonimento del questore

- Art 8 del D.L. 11/2009 conv. Con mod. dalla L 38/2009
- fino a quando non è stata proposta querela per il reato previsto dall'art, 612bis la persona offesa può esporre i fatti al questore, con richiesta di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al Questore
- Il questore, se necessario, assume informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato chiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge, e redigendo processo verbale.

Art 612 bis ammonimento dei questore

- Copia del processo verbale viene rilasciato al richiedente l'ammonimento ed al soggetto ammonito.
- Il questore adotta provvedimenti in materia di armi e munizioni
- La pena per il delitto di cui all'art. 612 bis C.P. è aumentata se il fatto è commesso da soggetto già ammonito
- Si procede d'ufficio per il delitto previsto dall'art. 612bis C.P. quando il fatto è commesso da soggetto ammonito.

☐ Misura di prevenzione per condotte di violenza domestica (art 3 d. lgs. 93/13)

Nei casi in cui alle forze dell'ordine sia segnalato un fatto che debba ritenersi riconducibile al reato di cui all'articolo 582, <20gg senza aggravanti, su querela) C.P., consumato o tentato, nell'ambito di violenza domestica, il questore, anche in assenza di querela, può procedere, assunte le informazioni necessarie da parte degli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, all'ammonimento dell'autore del fatto. (V.D.= tutti gli atti, non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica, all'interno della famiglia/del nucleo familiare o tra attuali/precedenti coniugi o persone legate da relazione affettiva in corso/pregressa, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima). In ogni atto del procedimento per l'adozione dell'ammonimento di cui al comma 1 devono essere omesse le generalità dell'eventuale segnalante.

Art 11 del D.L. 11/2009 conv. con mod. dalla L 38/2009

Le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizie di reato di atti persecutori o di uno dei reati previsti dalla presente legge (artt. 572, 600, 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quinquies, 601, 602, 609bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies o 612 bis e 581 e 582 CP nell'ambito della violenza domestica) devono fornire alla stessa informazioni relative ai centri antiviolenza esistenti sul territorio e, in particolare, nella zona di residenza nonché, qualora la vittima ne faccia richiesta, devono metterla in contatto con i medesimi centri (obbligo ripreso dall'art 90 bis cpp)

art 572 maltrattamento contro i familiari ed i conviventi

Chiunque (...) maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni.

art 572 maltrattamento contro i familiari ed i conviventi

- **Art.61. Circostanze aggravanti comuni.**

Aggravano il reato quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali le circostanze seguenti:

(omissis)

11-quinquies) l'avere, nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale, contro la libertà personale nonché nel delitto di cui all'articolo 572, commesso il fatto in presenza o in danno di un minore di anni diciotto ovvero in danno di persona in stato di gravidanza.

NB: Presa in considerazione l'età del testimone, di atti di violenza verso suoi congiunti (riconoscimento c.d. "violenza assistita")

Tutela degli stranieri vittime di violenza domestica (art. 18 bis D LGS 286/98)

- È previsto uno speciale permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale da concedere allo straniero, quando siano accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei suoi confronti.
- Art 18bis rivolto a tutelare gli stranieri vittime di violenza domestica, che pone le seguenti condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno:

Tutela degli stranieri vittime di violenza domestica (art. 18 bis D LGS 286/98)

- Emerga un concreto ed attuale pericolo per la sua incolumità, come conseguenza della scelta di sottrarsi alla violenza o per effetto delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio.
- Il permesso è rilasciato dal questore con il parere favorevole dell'AG precedente ovvero su proposta della stessa, per consentire alla vittima di sottrarsi alla violenza

Art 18 bis D LGS 286/98

Il permesso di soggiorno può essere altresì rilasciato quando le situazioni di violenza o abuso emergano nel caso di interventi dei centri antiviolenza o dei servizi sociali.

Art. 609 bis. Violenza sessuale

- Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:

- 1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
- 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

Art 18 bis D LGS 286/98

- Il permesso di soggiorno è revocato in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso ovvero quando vengono meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio
- Nel caso che l'autore dei fatti di violenza domestica sia uno straniero, condannato anche con sentenza non definitiva i con pena patteggiata per uno dei delitti sopra indicati, commessi in ambito di violenza domestica, è previsto che nei suoi confronti possa essere disposta la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione.
- Queste disposizioni si applicano anche ai cittadini della UE ed ai loro familiari

art. 609-sexies.

Ignoranza dell'età della persona offesa.

Quando i delitti previsti negli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies e 609-undecies sono commessi in danno di un minore degli anni diciotto, e quando è commesso il delitto di cui all'articolo 609-quinquies, il colpevole non può invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile.

Art. 609-septies. Querela di parte.

I delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter e 609-quater sono punibili a **querela** della persona offesa.

(...)il termine per la proposizione della querela è di sei mesi.

La querela proposta è irrevocabile.

Si procede tuttavia **d'ufficio**:

- 1) se la vittima **non ha compiuto gli anni diciotto**;
- 2) se commessa dall'**ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza**;
- 3) se **commessa da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio** nell'esercizio delle proprie funzioni;
- 4) se commessa **con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio**;
- 5) se il fatto è commesso nell'ipotesi di cui **all'articolo 609-quater, ultimo comma. (<10 anni)**

Allontanamento d'urgenza dalla casa familiare (art 384 bis CPP) (L119/13)

la PG ha facoltà di disporre l'allontanamento urgente dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa nei confronti di chi è colto nella flagranza dei delitti di cui all'art 282-bis co 6 "ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa"

Art 282 bis, c.6 CPP

Qualora si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 570, 571, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate, 600, 600bis, 600ter, 600quater, 600 septies 1, 600 septies 2, 601, 602, 609bis, 609ter, 609quater, 609quinquies e 609octies e 612, secondo comma del codice penale, commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280, anche con le modalità di controllo previste all'articolo 275 bis

Allontanamento d'urgenza dalla casa familiare (art 384 bis CPP)

In caso di remissione della querela,
l'arrestato viene posto
immediatamente in libertà (anche per
il 384 bis CPP)

Basta la promessa orale

Art 101 CPP difensore della persona offesa

La persona offesa dal reato, per l'esercizio dei diritti e delle facoltà ad essa attribuiti, può nominare un difensore nelle forme previste dall'articolo 96 comma 2 cpp

La persona offesa è altresì informata della possibilità dell'accesso al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni.

Elezione di domicilio-luogo sicuro

Notifiche all'avvocato se nominato

ART. 76. D.P.R. 115/2002
(Condizioni per l'ammissione al gratuito patrocinio)

1. Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.369,24.

(omissis)

4-ter. La persona offesa dai reati di cui agli articoli 572, 583-bis, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto.

Art 351 CPP altre sommarie informazioni (S.I. dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini)

1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 572, 600, 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quater 1, 600 quinquies, 601, 602, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, 609 undecies e 612 bis del codice penale, la polizia giudiziaria, quando deve assumere sommarie informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, nominato dal pubblico ministero. Allo stesso modo procede quando deve assumere sommarie informazioni da una persona offesa, anche maggiorenne, in condizione di particolare vulnerabilità. In ogni caso assicura che la persona offesa particolarmente vulnerabile, in occasione della richiesta di sommarie informazioni, non abbia contatti con la persona sottoposta ad indagini e non sia chiamata più volte a rendere sommarie informazioni, salva l'assoluta necessità per le indagini (ndr: audio-video registrazione).

Condizione di particolare vulnerabilità (art 90 quater cpp)

- Agli effetti delle disposizioni del presente codice, la condizione di particolare vulnerabilità della persona offesa è desunta, oltre che dall'età e dallo stato di infermità o di deficienza psichica, dal tipo di reato, dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede. Per la valutazione della condizione si tiene conto se il fatto risulta commesso con violenza alla persona o con odio razziale, se è riconducibile ad ambiti di criminalità organizzata o di terrorismo, anche internazionale, o di tratta degli esseri umani, se si caratterizza per finalità di discriminazione, e se la persona offesa è affettivamente, psicologicamente o economicamente dipendente dall'autore del reato.

Come intervenire in flagranza?

- Chiedere alla vittima cosa è accaduto, ma mai in presenza del possibile maltrattante/aggressore
- Differenza di stato d'animo tra vittima e maltrattante: non farsi influenzare ma osservare ciò che si vede
- “congelare la scena”: foto, descrizione accurata, repertazione
- Sentire quanti più testimoni possibili

Come intervenire in flagranza?

- Studi sulle vittime di violenza indicano che generalmente parlano più volentieri, in certe circostanze, con personale femminile
- In caso la vittima richieda personale maschile, assecondare la richiesta
- Ricordarsi che in caso di violenza sessuale, gli accertamenti medico-legali vanno fatti quanto prima, onde evitare il decadimento delle tracce biologiche per effetto del trascorrere del tempo

Come intervenire in flagranza?

- VALUTAZIONE DEL RISCHIO!!
- Sondare le possibilità di uscita dalla situazione violenta (parenti, amici)
- Centro Antiviolenza e possibilità “case protette”
- Obbligo comunicazione o messa in contatto, su richiesta, col Centro antiviolenza (se possibile accompagnare la vittima)
- Accompagnamento della vittima presso l’abitazione/ospedale/altro luogo
- N.B. SDI del soggetto: già ammonito?

▣ Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere (D. lgs 93/13, art 5)

1. Il Ministro delegato per le pari opportunità ...(omissis)...
adotta, un "Piano d'azione straordinario contro la
violenza sessuale e di genere"

2. Il Piano persegue le seguenti finalità:

...(omissis)...

f) prevedere una raccolta strutturata dei dati del fenomeno, anche attraverso il coordinamento delle banche dati già esistenti;

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

S.A.R.A.(Spousal Assault Risk Assessment)

(Canada, Kropp e Hart, 1996)

Il metodo S.A.R.A ha ottenuto il riconoscimento ufficiale (D. Lgs n. 93/13) come sistema di valutazione del rischio, basato sull'individuazione della presenza di alcuni fattori di rischio per predisporre un intervento efficace e tempestivo. È Utile alla giustizia penale, civile e per trattamenti, consulenze legali, educazione e formazione. Le procedure di valutazione consistono in un'intervista con la vittima e con il sospettato ed altre fonti di informazione e nell'analisi di fascicoli.

SARA è composto dai seguenti items:

1. Violenza a membri della famiglia
2. Violenza a sconosciuti o conoscenti
3. Violazione della libertà condizionale
4. Problemi relazionali
5. Problemi occupazionali
6. Vittima o testimone di violenza in famiglia
7. Abuso di sostanze stupefacenti
8. Ideazione o pensiero di suicidio/omicidio
9. Sintomi maniacali o psicotici
10. Disturbi della personalità
11. Violenza interpersonale
12. Violenza fisica
13. Violenza sessuale
14. Utilizzo di armi o minaccia di utilizzo
15. Escalation della violenza e della frequenza
16. Violazione degli ordini di allontanamento o di divieto di dimora
17. Minimizzazione o negazione del problema
18. Atteggiamenti che sostengono o condonano la violenza alla partner
19. Episodi recenti
20. Gravità aggressione, possesso sessuale
20. Utilizzo o minaccia di utilizzo di armi
21. Violazione degli ordini di allontanamento o di divieto di dimora

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

S.A.R.A.(Spousal Assault Risk Assessment)

(Canada, Kropp e Hart, 1996)

Versione ridotta di S.A.R.A. che si può utilizzare durante il colloquio con la donna vittima di violenza e che va ad indagare, i seguenti punti:

1. Gravi violenze fisiche/sessuali
2. Gravi minacce di violenza/ideazione o intenzione di subire violenza
3. Escalation sia della violenza fisica o sessuale vera e propria sia delle minacce/ideazioni o intenzioni di agire tali violenze
4. Violazione delle misure cautelari o interdittive
5. Atteggiamenti negativi nei confronti delle violenze interpersonali e interfamiliari
6. Precedenti penali
7. Problemi relazionali
8. Status occupazionale o problemi finanziari
9. Abuso di sostanze
10. Disturbi mentali

Notizie su situazioni sospette su minori

- Nel caso di minori, le situazioni *sospette* vanno segnalate all'Autorità Giudiziaria, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Penale e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni.
- Il sospetto deve essere fondato perché un'infondata segnalazione è un danno per il bambino, ma è ancor di più un danno ed un reato) omettere la segnalazione.
- La valutazione verrà fatta a livello multidisciplinare.

Ricezione della querela

- Rispetto scelte vittima (querela/d'ufficio)
- Tenere conto dello stato psicologico della vittima
- Accogliere e credere a quello che dice
- Dare tempo alla vittima di raccontare
- Accogliere, non giudicare
- Dare informazioni veritiere: non fare promesse che non si possono mantenere
- Espletare gli obblighi informativi di legge

Ricezione della querela

- Molto dettagliata: descrizione del contesto familiare, le modalità dei fatti, la frequenza e la collocazione temporale, la motivazione degli episodi di percosse, lesioni, minacce o ingiurie (ci possono volere diverse ore)
- La p.o. tende, nell'ansia del momento, a sminuire, generalizzare, non circostanziare: sarà nostro compito farla circostanziare nel tempo e nelle modalità e frequenza i fatti, magari collegandoli a ricoveri ospedalieri, testimoni ecc
- N.B: diverso stato mentale vittima/maltrattante

Remissione di querela

- Ammessa, ovviamente, per tutti i reati non perseguibili d'ufficio
- Per l'art 612 bis ammessa solo insede processuale. Affinchè la remissione di querela possa essere fatta nelle forme prescritte, la P.G dinnanzi alla quale compare la p.o. per la remissione di querela deve darne immediata comunicazione al P.M. procedente, che espleterà la conseguente attività di sua competenza
- Per l'art. 609 bis, querela irrevocabile

Obblighi in caso di ricezione di querela (art 90 bis CPP- informazioni alla persona offesa)

1. Alla persona offesa, sin dal primo contatto con l'autorità procedente, vengono fornite, **in una lingua a lei comprensibile**, informazioni in merito:
 - a) alle modalità di presentazione degli atti di denuncia o querela, al ruolo che assume nel corso delle indagini e del processo, al diritto ad avere conoscenza della data, del luogo del processo e della imputazione e, ove costituita parte civile, al diritto a ricevere notifica della sentenza, anche per estratto;
 - b) alla facoltà di ricevere comunicazione del procedimento e delle iscrizioni di cui all'articolo 335, commi 1, 2 e 3-ter; (1)
 - c) alla facoltà di essere avvisata della richiesta di archiviazione;
 - d) alla facoltà di avvalersi della consulenza legale e del patrocinio a spese dello Stato;
 - e) alle modalità di esercizio del diritto all'interpretazione e alla traduzione di atti del procedimento;
 - f) alle eventuali misure di protezione che possono essere disposte in suo favore;

Obblighi in caso di ricezione di querela (art 90 bis CPP- informazioni alla persona offesa)

- g) ai diritti riconosciuti dalla legge nel caso in cui risieda in uno Stato membro dell'Unione europea diverso da quello in cui è stato commesso il reato;
- h) alle modalità di contestazione di eventuali violazioni dei propri diritti;
- i) alle autorità cui rivolgersi per ottenere informazioni sul procedimento;
- l) alle modalità di rimborso delle spese sostenute in relazione alla partecipazione al procedimento penale;
- m) alla possibilità di chiedere il risarcimento dei danni derivanti da reato;
- n) alla possibilità che il procedimento sia definito con remissione di querela di cui all'articolo 152 del codice penale, ove possibile, o attraverso la mediazione;
- o) alle facoltà ad essa spettanti nei procedimenti in cui l'imputato formula richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova o in quelli in cui è applicabile la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto;
- p) alle strutture sanitarie presenti sul territorio, alle case famiglia, ai centri antiviolenza e alle case rifugio.

Obbligo avviso archiviazione

- Esteso l'obbligo di notifica dell'avviso di archiviazione ex art 408 CPP, a tutti i reati commessi con violenza sulla persona, e per l'art 624bis, siano essi commessi da autore noto o ignoto (salvo rinuncia da parte della p.o.)
- Visto un tanto, è opportuno invitare la p.o ad indicare un domicilio ove effettuarsi le successive notifiche e comunicazioni e di dar atto dell'eventuale rinuncia da parte della p.o. alla notifica dell'avviso di archiviazione

Art 403 CC

- Quando il minore si trova in una condizione di grave pericolo per la propria integrità fisica e psichica la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo colloca in luogo sicuro sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione (art.403 c.c.).
- deve essere indicata la presenza di una situazione attuale di sofferenza e pregiudizio del minore. E' però necessario, quando si contrappone alla volontà dei genitori, che questi siano in ogni caso tempestivamente informati che il minore è sotto la protezione della pubblica autorità e che l'intervento è stato segnalato all'autorità giudiziaria minorile competente per la risoluzione del conflitto. Non è necessario che venga indicato il luogo in cui il minore si trova se ciò serve a proteggerlo.
- ad operare è la Pubblica Autorità. (organi di polizia e quelli deputati all'assistenza dei minori e alla protezione dell'infanzia). I primi devono comunque sempre avvalersi dei secondi (a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia). Non è invece vero il contrario. Pertanto, se l'iniziativa di protezione proviene dai servizi sociali, essi dovranno farsi carico della collocazione in luogo sicuro e potranno richiedere l'intervento della forza pubblica soltanto se ciò è strettamente necessario per vincere la resistenza dei genitori. Il legislatore infatti considera i servizi sociali quali referenti privilegiati del minore.

Art 403 CC

- Presupposti: grave pericolo per l'integrità fisica e psichica del minore. Infatti solo l'urgenza e la necessità di porre riparo ad una situazione di grave rischio dello stesso lo giustifica.
- Efficacia: la situazione di necessità che vi è sottesa, oltre a costituirne il presupposto imprescindibile, ne chiarisce i limiti. La collocazione in ambiente protetto può essere mantenuta, se collide con il contrario volere dei genitori, soltanto per il tempo strettamente necessario per devolvere la risoluzione del conflitto all'Autorità Giudiziaria minorile. Ove questa non condivida la scelta operativa, e provveda con altro disposto, il 403 c.c. cessa di avere effetto. L'intervento di collocazione in ambiente protetto, se non collide con il volere dei genitori o di altri aventi titolo educativo, resta sul piano assistenziale.
- effettuare l'intervento di collocazione del minore in ambiente protetto, attuarlo immediatamente e segnalarlo con urgenza al Pubblico Ministero per i minorenni per la decisione da parte del Tribunale per i Minorenni.